



COMUNE DI SAN GEMINI
ORDINANZA SINDACALE n. 05 DEL 22/05/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELL'EVENTO NERA BOLUDER 11° EDIZIONE -

ATTESO che dal giorno 23 e 24 Maggio 2026 è previsto lo svolgimento della manifestazione NERA BOULDER 11° Edizione, che richiamerà un consistente afflusso di pubblico;

TENUTO CONTO che in tale periodo verranno aperte delle taverne rionali per la somministrazione di alimenti e bevande tipici, nonché stand gastronomici, per cui è previsto un maggior consumo di bevande alcoliche su strade pubbliche ed ambiti urbani del centro urbano;

CONSIDERATO che il notevole afflusso di persone previsto sul territorio comunale in occasione dell'evento in oggetto, potrebbe implicare comportamenti degenerativi, e che uno dei principali fattori produttivi di degenerazione è quello derivante dagli eccessi nel consumo di bevande alcoliche;

CONSIDERATO, altresì, che un'ulteriore fattispecie degenerativa, conseguente all'abuso di bevande alcoliche, potrebbe essere determinata dall'uso improprio dei contenitori, in particolar modo di vetro, che contengono tali bevande;

RINVENUTE sufficienti ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante gli eventi della manifestazione in questione, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato dei relativi contenitori in vetro, metallo o qualsiasi altro materiale atto ad offendere, al fine di evitare possibili pericoli per coloro che fruiscono degli spazi pubblici, oltre che per prevenire i rischi alla libera circolazione stradale, nonché al fine di evitare episodi di violenza e vandalismo determinati dall'abuso di alcool;

CONSIDERATO che i contenitori in vetro, metallo o altro materiale atto ad offendere vengono frequentemente abbandonati, anche dopo la loro parziale distruzione, sul suolo pubblico con tutti i rischi che ne conseguono;

CONSIDERATO che il consumo di alcool tra i giovani è un fenomeno sempre più presente, soprattutto in occasione di tali eventi, e che tale fenomeno deve essere quanto più possibile contrastato, andando a vietare anche la cessione di bevande alcoliche da parte di soggetti maggiorenni nei confronti dei minorenni;

RITENUTO di dover interdire temporaneamente, per la sola durata della manifestazione "NERA BOULDER 11° EDIZIONE", gli esercizi pubblici, i distributori automatici, nonché gli stands presenti in occasione dell'evento in oggetto, l'asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in bicchieri e contenitori di vetro, quale misura preventiva a tutela della pubblica incolumità;

VISTI:

- L'art. 54, comma 4 del D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e smi, secondo cui " *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana*".
- L'art 50, co. 7 bis del D.lgs 267/2000 e smi, ai sensi del quale " *Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle citta' interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, (...) puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";
- La Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati", ed in particolare l'art 14 ter della stessa, introdotto dal comma 3 bis dell'art. 7 del DL 13.09.2002, n. 158 convertito con Legge n. 189/2012 " *Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori*";

- L'art 2, lett b) ed e) del DM 05.08.2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso agli spazi pubblici;
- La Legge 689/81 e smi;
- Il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- La Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- L'articolo 689 e 691 del Codice penale;

ORDINA

- ART.1 Di richiamare quanto espresso in narrativa come parte integrante del presente atto.
- ART.2 Dalle ore 08:00 del giorno 23.05.2026 fino alle ore 16:00 del giorno 24.05.2026 e comunque fino al termine della manifestazione, il divieto di consentire l'asporto in contenitori di vetro, metallo e qualsiasi materiale atto ad offendere, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non alcoliche.
- ART.3 Tale divieto è rivolto a tutti gli esercizi pubblici, sia in sede fissa che temporaneamente autorizzati, ed è esteso anche ai luoghi accessibili a chiunque per mezzo dei distributori automatici;
- ART. 4 E', altresì vietato portare al seguito bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro, metallo e qualsiasi materiale atto ad offendere;
- ART. 5 E' fatto divieto assoluto di abbandono, su suolo pubblico o aperto al pubblico, di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, lattine e contenitori di bevande di plastica, carta e similari, da parte di chiunque;
- ART. 6 E' vietato vendere per asporto, cedere da soggetto maggiorenne a minorenni a qualsivoglia titolo, anche gratuito, o somministrare bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione, ai minori di anni 18, il divieto comprende anche la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici;
- ART 7. E 'vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione, da parte di minori di anni 18;
- ART 8. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi ed osterie, di mantenere pulite ed in ordine, le aree antistanti e di pertinenza dei propri locali;
- ART 9. E' fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici, sia in sede fissa che temporaneamente autorizzati, di interrompere ogni tipo di attività alle ore 01:00 nei giorni feriali e alle ore 01:30 nei giorni festivi e prefestivi e nelle giornate del venerdì;
- ART. 10 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.
- ART. 11. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà vigente ed applicabile per tutta la durata della manifestazione "NERA BOLDER 11° EDIZIONE";
- ART 12. Le violazioni dei divieti di cui alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 50,00 fino ad € 300,00, fatto salvo previsioni di violazione di norme in materia penale e, senza pregiudizio alcuno per l'applicazione di ulteriori norme preordinate al contrasto di illeciti penali e/o amministrativi, riferibili alle violazioni commesse.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso alla:

- Questura di Terni;
- Prefettura di Terni;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni;
- Stazione dei Carabinieri di San Gemini;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;
- Ufficio di Polizia locale del Comune di San Gemini;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e s.m.i. o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
F.to Luciano Clementella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).